

Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

Art. 7

(Requisiti professionali)

1. L'esercizio dell'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche di prodotti non alimentari è subordinato al possesso dei soli requisiti morali.

(1)

2. L'esercizio dell'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche di prodotti alimentari, nonché della somministrazione di alimenti e bevande, ancorché svolto nei confronti di una cerchia limitata di persone in locali non aperti al pubblico, è subordinato al possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 59/2010 .

(2)(3)(4)(6)(7)

3. Quanto prescritto all'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 59/2010 viene attestato dall'istituto che ha rilasciato il titolo.

(5)(8)

4. E' riconosciuta validità ai requisiti professionali maturati o riconosciuti ai sensi dell'ordinamento delle altre Regioni.

(9)

Note:

1 Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 7/2007

2 Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 2, L. R. 7/2007

- 3 Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 54, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
- 4 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 54, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
- 5 Comma 3 sostituito da art. 54, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
- 6 Vedi la disciplina transitoria della lettera a) del comma 2, stabilita da art. 13, comma 2, L. R. 4/2016
- 7 Comma 2 sostituito da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
- 8 Parole sostituite al comma 3 da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
- 9 Comma 4 sostituito da art. 19, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016